



Sentenza della Corte nella causa C-275/25 | [Kolwager] ¹

COMUNICATO STAMPA n. 148/26

Lussemburgo, 15 ottobre 2026

La Corte precisa le condizioni per la determinazione del domicilio fiscale dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione

A, membro del personale della Banca europea per gli investimenti (BEI), ha lasciato l'Austria nel 1995 per trasferirsi in Lussemburgo, al fine di assumere ivi le proprie funzioni. Dopo il matrimonio, nel 2010 si è trasferito in Germania, continuando nel contempo a utilizzare il proprio appartamento in Lussemburgo. Nel 2013 suo fratello, residente in Austria, gli ha donato una somma di denaro.

L'amministrazione tributaria tedesca ha assoggettato tale donazione a imposizione fiscale. Essa ha infatti ritenuto che A avesse stabilito in Germania un domicilio fiscale supplementare, parallelamente al suo domicilio fiscale in Austria, e che quest'ultimo fosse pertanto fittizio. A ha impugnato tale decisione dinanzi ai tribunali tedeschi, invocando il protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea ², secondo il quale i funzionari e gli altri agenti dell'Unione conservano, a determinate condizioni, il proprio domicilio fiscale nel loro Stato membro di origine, ovvero l'Austria nel caso di specie.

La Corte tributaria federale tedesca ha chiesto alla Corte di giustizia se la norma relativa al domicilio fiscale prevista dal protocollo si applichi anche all'imposta sulle donazioni ³. In caso affermativo, esso desiderava inoltre sapere se un membro del personale dell'Unione, che si sia stabilito in uno Stato membro per esercitare le proprie funzioni e abbia poi trasferito la propria residenza, per motivi personali, in un altro Stato membro, conservi il proprio domicilio fiscale nel proprio Stato di origine.

Nella sua sentenza la Corte dichiara che la norma enunciata nel protocollo, ai sensi della quale i funzionari e gli altri agenti dell'Unione conservano il proprio domicilio fiscale nel proprio Stato di origine, è applicabile all'imposta sulle donazioni.

Essa rileva che le nozioni di «imposte sul reddito e sul patrimonio» nonché di «diritti di successione», espressamente previste dal protocollo, costituiscono nozioni autonome del diritto dell'Unione. Sebbene l'imposta sulle donazioni non sia espressamente menzionata nel protocollo, tale imposta condivide caratteristiche essenziali con l'imposta di successione e l'imposta sui redditi, nella misura in cui grava sul trasferimento a titolo gratuito di un patrimonio o sull'arricchimento derivante da un siffatto trasferimento di patrimonio a titolo gratuito.

La Corte sottolinea inoltre che l'esclusione dell'imposta sulle donazioni dall'ambito di applicazione del protocollo comporterebbe che i funzionari e gli altri agenti dell'Unione che hanno lasciato il loro Stato di origine abbiano due domicili fiscali: uno nel proprio Stato d'origine, ai fini dell'applicazione delle imposte e dei diritti espressamente menzionati nel protocollo, e l'altro nello Stato membro di residenza effettiva, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni. Orbene, una siffatta interpretazione sarebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito dal protocollo volto a consentire di determinare, in modo semplice e prevedibile, la situazione fiscale dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione al fine di favorire l'attrattività delle istituzioni dell'Unione stessa.

Per di più, quest'interpretazione si porrebbe parimenti in contrasto con l'obiettivo di neutralità dei privilegi e immunità previsto dal protocollo, che presuppone il mantenimento del domicilio fiscale nello Stato di origine, nonché del potere impositivo di detto Stato. Peraltro, l'esistenza di due domicili fiscali in Stati membri diversi, l'uno ai fini dei diritti di successione, l'altro ai fini dell'imposta sulle donazioni, rischierebbe di consentire l'elusione dei diritti di successione dello Stato di origine, mediante una donazione soggetta a norme dello Stato di residenza più vantaggiose.

Per quanto riguarda la seconda questione sollevata dal giudice tedesco, la Corte constata che un funzionario o altro agente dell'Unione che si sia stabilito in un altro Stato membro per esercitare le proprie funzioni e che abbia successivamente trasferito la propria residenza, per motivi personali, in un terzo Stato membro, **conserva il proprio domicilio fiscale nel proprio Stato di origine, conformemente alle disposizioni del protocollo**. Il domicilio fiscale, infatti, è indipendente dal luogo di residenza dell'interessato. Peraltro la Corte ricorda che lo statuto dei funzionari dell'Unione europea così come il regolamento del personale della BEI impongono ai funzionari e altri agenti di risiedere nel luogo di destinazione o nelle sue vicinanze.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrano esclusivamente nei seguenti ambiti: 1) sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) accise, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto o 6) sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale si pronunciano sulla controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Curia Web TV](#) ».

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² [Protocollo \(n. 7\) sui privilegi e le immunità dell'Unione europea](#).

³ Per l'esattezza, l'articolo 13, primo comma, prima frase, del protocollo.